


LA RIFORMA SPIEGATA
Tutta la normativa in schede



ENTI
DEL TERZO SETTORE

1



www.cantiereterzosettore.it



Il documento è il primo di 12 mini guide alla riforma del Terzo settore, l'insieme delle norme previste dal codice del Terzo settore (dlgs 117/2017), dal decreto sull'impresa sociale (dlgs 112/2017), sul 5 per mille (dlgs 111/2017) e sul servizio civile universale (dlgs 40/2017).

I volumi sono prodotti per il web e devono essere consultati seguendo la navigazione proposta dai numerosi link presenti nel testo.

La collana comprende le seguenti guide:

**“Enti del Terzo settore”, “Impresa sociale”,
“Ordinamento e vita associativa”,
“Rendicontazione, trasparenza e controlli”,
“Volontariato e rapporto di lavoro”, “Regime fiscale”,
“Donazioni e raccolte fondi”, “5 per mille”,
“Rapporto con la pubblica amministrazione”,
“Promozione e sostegno del Terzo settore”, “Servizio civile universale”,
“Centri di servizio per il volontariato”.**

A cura di (in ordine alfabetico):

Daniele Erler, Lara Esposito, Chiara Meoli, Massimo Novarino.

Hanno collaborato: Francesco Aurisicchio, Licio Palazzini, Fabio Lenzi

AGGIORNATO A GENNAIO 2023



ENTI DEL TERZO SETTORE



Uno dei **pilastri** della nuova normativa è l'istituzione della **qualifica** di ente del Terzo settore o meglio Ets. Per entrare a far parte di questa nuova, **grande famiglia**, bisogna:

- essere associazioni, fondazioni o altro ente di carattere privato
- non perseguire scopo di lucro
- essere iscritti al **registro unico nazionale del Terzo settore**
 - perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 - svolgere una o più attività di interesse generale.

Quali possono essere le categorie di enti del Terzo settore?

Le **organizzazioni di volontariato** (Odv)

Le **associazioni di promozione sociale** (Aps)

Gli enti **filantropici**

Le **imprese sociali**, incluse le cooperative sociali

Le **reti** associative

Le **società di mutuo soccorso**

C'è poi la categoria **Altri Ets**,

aperta tutti gli enti

che non rientrano in quelle precedenti.



Sommario

LA QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO SETTORE	5
ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE E DIVERSE.....	12
LA NUOVA ODV – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	18
LA NUOVA APS – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	27
ENTE FILANTROPICO	34
L'IMPRESA SOCIALE	38
LE RETI ASSOCIATIVE	47
SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO	51
ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE	56
REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE	59

La qualifica di ente del Terzo settore



COS'È

L'**ente del Terzo settore (Ets)** è una delle principali novità della riforma.

Si tratta di una nuova qualifica giuridica costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, **senza scopo di lucro** (nel caso delle imprese sociali, con deroghe alla distribuzione degli utili), mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più **attività di interesse generale** in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità, o di produzione o scambio di beni o servizi. Possono acquisire tale qualifica gli enti privati, con o senza **personalità giuridica**, iscritti nel **registro unico nazionale del Terzo settore (Runts)**.



COME FUNZIONA

La qualifica di Ets è **facoltativa**, ma è requisito fondamentale per accedere al nuovo sistema del "Terzo settore" che consente di fruire di una serie di agevolazioni e di sostegni volti a supportare il perseguimento dei fini dichiarati nel rispetto di precise prescrizioni in materia di controllo e di funzionamento.

Per diventare Ets è necessario iscriversi al registro nazionale del Terzo settore (Runts). Ai fini dell'iscrizione è necessario essere in possesso dei requisiti richiesti, a partire dallo statuto dell'ente che deve essere adeguato alle previsioni del codice del Terzo settore (Cts). In caso di estinzione o scioglimento, gli Ets sono obbligati a devolvere il patrimonio ad altri Ets secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.



CHI COINVOLGE

Sono Ets:

- Le **organizzazioni di volontariato (Odv)**

- Le **associazioni di promozione sociale (Aps)**
- Gli **enti filantropici**
- Le **imprese sociali** (incluse le cooperative sociali)
- Le **reti associative**
- Le **società di mutuo soccorso**

Le **associazioni (riconosciute o meno), le fondazioni (escluse quelle di origine bancaria) e gli altri enti di natura privata (escluse le società)** che operano senza scopo di lucro. In questo senso è importante notare che la qualifica di Ets rappresenta una “porta aperta” della normativa a tutte le modalità organizzative di partecipazione e di natura privata che dovessero sorgere nella pratica.



CHI ESCLUDE

Non possono essere Ets:

- Le **amministrazioni pubbliche** (istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le agenzie governative);
- Le **formazioni e associazioni politiche;**
- I **sindacati;**
- Le **associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;**
- Le **associazioni di datori di lavoro;**
- Gli **enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.**

Nello specifico:

- per **direzione** si intende l'imposizione della volontà del capogruppo, in sostituzione della volontà controllata;
- per **coordinamento** si fa riferimento all'influenza sulle azioni delle controllate per impedire attività confliggenti;
- per esercitare **controllo**, infine, si deve avere:
 - la maggioranza di voti nell'organo assembleare, di indirizzo o nell'organo amministrativo;

- un'influenza dominante per voti in assemblea ordinaria;
- un'influenza dominante per vincoli contrattuali.

Il Cts non si applica alle fondazioni di origine bancaria che sono normate dalla relativa legge.

La riforma del Terzo settore abroga la qualifica fiscale di Onlus, richiedendo alle organizzazioni iscritte all'anagrafe delle Onlus di adeguare i propri statuti, adottando la qualifica più idonea tra Odv, Aps o le altre tipologie di Ets menzionate al paragrafo precedente.



CASI SPECIFICI

ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI

Gli enti religiosi dotati di personalità giuridica riconosciuti dallo Stato italiano, se decidono di iscriversi al Runts, sono sottoposti a un regime speciale all'interno del codice del Terzo settore.

Essi comprendono sia gli enti cattolici che quelli derivanti da altre confessioni religiose. I primi sono nello specifico diocesi, parrocchie, istituti universitari, accademie, collegi e altri istituti ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche, chiese aperte al culto pubblico, santuari, fabbricerie, associazioni religiose (istituti religiosi e società di vita apostolica), confraternite, associazioni pubbliche di fedeli, fondazioni di culto, l'istituto centrale per il sostentamento del clero e gli istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero.

Per essere qualificati come Ets, devono costituire un "ramo" destinato alle attività di interesse generale previste dal codice del Terzo settore.

Sono obbligati a:

- dotarsi di un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del codice, depositato nel registro unico nazionale del Terzo settore;
- costituire un patrimonio destinato a queste attività;
- distinguere le scritture contabili.

Per quanto riguarda le attività diverse, si applicano le disposizioni fiscali previste dal Testo unico delle imposte sui redditi. Gli enti religiosi non sono obbligati a riportare l'indicazione di ente del Terzo settore o Ets nella denominazione.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD)

Le Asd che scelgono, pur avendo i requisiti soggettivi, di non iscriversi al Runts fanno riferimento alla normativa specifica del decreto legislativo 36 del 2021 (la cui completa applicazione è stata posticipata al 1° luglio 2023), continuando ad usufruire dei benefici fiscali derivanti da tale qualifica, che rimane in vigore e che prevede differenti trattamenti fiscali.

Le Asd possono comunque essere iscritte contemporaneamente sia al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che al Runts.

ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE (ONG)

Le Ong riconosciute idonee dalla legge n. 48 del 1987, e poi inserite nell'elenco delle organizzazioni della società civile (Osc) secondo la legge n. 125 del 2014, se desiderano essere iscritte al Runts, debbono provvedere all'adeguamento del loro statuto a quanto previsto dal codice del Terzo settore. Le Ong possono essere iscritte contemporaneamente sia al registro tenuto dall'Aics (Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo) sia al Runts.

ENTI DELLA PROTEZIONE CIVILE

Anche se sottoposti a direzione e coordinamento da amministrazione pubblica, possono essere Ets anche i soggetti costituiti come Odv operanti nella Protezione civile.

CORPI VOLONTARI DEI VIGILI DEL FUOCO DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO E DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Nonostante siano sottoposti al controllo dell'amministrazione pubblica, possono essere Ets.

COOPERATIVE SOCIALI E CONSORZI

Pur essendo Ets, fanno riferimento alla relativa disciplina delle cooperative sociali.

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Pur essendo Ets, rimangono disciplinate dalla legge di riferimento.

In base alle attività generali svolte, altri Ets possono essere sottoposti a normative specifiche.



OBBLIGHI E DIVIETI

È d'obbligo l'**iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts)**, qualora l'ente intenda qualificarsi come Ets.

Qualora l'ente sia iscritto al Runts deve utilizzare l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "Ets" nella **denominazione sociale** nonché negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. La denominazione "Ets" può essere sostituita, nei casi in cui l'ente assuma una condizione speciale di Ets, da "Odv", "Aps", "impresa sociale" o "ente filantropico".

È vietato l'**uso dell'indicazione "ente del Terzo settore" o dell'acronimo "Ets"** o di locuzioni equivalenti o ingannevoli da parte di soggetti diversi dagli enti del Terzo settore e non iscritti al Runts. L'utilizzo illegittimo dell'indicazione di "ente del Terzo settore", di "associazione di promozione sociale", di "organizzazione di volontariato" o "ente filantropico" oppure i corrispondenti acronimi, "Ets", "Aps" e "Odv", è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 10.000 euro. Se l'utilizzo è finalizzato ad ottenere l'erogazione di denaro o di altre utilità da parte di terzi, la sanzione è raddoppiata.

È vietata la **distribuzione anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve** comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Per le imprese sociali il divieto è attenuato.

È d'obbligo per tutti gli Ets tenere i **libri sociali** e redigere il **bilancio d'esercizio o rendiconto** (quest'ultimo a seconda delle dimensioni dell'ente). L'obbligo di redazione del bilancio sociale è riservato agli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate annuali superiori a 1 milione di euro.

Gli Ets con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 100mila euro annui devono pubblicare sul proprio sito internet o su quello della rete associativa a cui aderiscono, emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti a qualsiasi titolo ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti e agli associati.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

La riforma introduce una nuova qualifica giuridica, l'ente del Terzo settore (Ets). Tra essi il legislatore ha determinato per le Odv e le Aps, che derivavano da contesti normativi precedenti alla riforma stessa, una specifica soluzione di continuità nel rispetto della nuova normativa.

Un ente ha comunque la possibilità di assumere una delle qualifiche tipiche di Ets (Odv, Aps, impresa sociale, ente filantropico, rete associativa, società di mutuo soccorso).

Vengono **introdotte le reti associative**, finora assenti nel panorama giuridico italiano, e **sono abrogate le Onlus**, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che devono scegliere se iscriversi o meno al RuntS (qualora non si iscrivano dovranno però devolvere il loro patrimonio).

Tra gli Ets sono comprese anche le **imprese sociali** in forma rinnovata, la cui qualifica si applica di diritto alle cooperative sociali. Le imprese sociali possono essere costituite in forme diverse, anche di società, hanno una limitata deroga nella redistribuzione degli utili e hanno accesso a una serie di agevolazioni fiscali.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”: art. 1

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: art. 4, art. 8, comma 2, art. 12, art. 89, art. 91, comma 3, art. 99 comma 2, art. 101, comma 2

N.B: L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo dei riferimenti normativi presenti nella scheda.



ABROGAZIONI

Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”

Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”

Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 “Riordino della disciplina tributaria degli enti

non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale” (articoli da 10 a 29, fatto salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4)



ENTRATA IN VIGORE

A partire dal 24 novembre 2021 è operativo il Runts e gli enti possono presentare istanza d'iscrizione tramite il relativo [portale telematico](#).

Le Odv, le Aps, e le imprese sociali che erano iscritte nei rispettivi registri sono trasigrate nel Runts: la trasmigrazione si è conclusa il 7 novembre 2022. Le Onlus hanno tempo fino al 31 marzo dell'anno successivo all'acquisizione del parere favorevole della Commissione europea per iscriversi al Runts.

Le Odv, le Aps, le Onlus e le Imprese Sociali sono già enti del Terzo settore.



REGIME TRANSITORIO

Con l'acquisizione dell'autorizzazione europea, a partire dal periodo d'imposta successivo diventeranno operativi anche i nuovi regimi fiscali contenuti nel codice del Terzo settore per tutti gli Ets. Con tale atto si concluderà definitivamente il periodo transitorio della normativa e il codice del Terzo settore entrerà in vigore nella sua completezza.

Attività di interesse generale e diverse



COS'È

Una delle condizioni necessarie per assumere la **qualifica di ente del Terzo settore (Ets)** è quella di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale (Aig) per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che possono essere qualificate “di interesse generale” sono elencate dalla normativa di riferimento. L’elenco (aggiornabile) delle 26 tipologie spazia dalla sanità all’assistenza, dall’istruzione all’ambiente, dall’housing all’agricoltura sociale e al commercio equo.

La corretta individuazione di tali attività nello statuto e l’effettivo svolgimento delle stesse sono garanzia per la continuità della condizione di Ets.

Se così non fosse, anche se l’attività svolta sia compresa nell’elenco delle Aig ex art. 5 del Cts ma assente di specifica indicazione nello statuto, il suo svolgimento non sarebbe conforme alla specifica normativa di riferimento con il rischio di porre l’ente nella condizione di perdere la natura di Ets.

È quindi di fondamentale importanza per un Ets che all’interno del proprio statuto sia contenuta una descrizione chiara e completa dell’oggetto sociale, nell’ambito del quale, appunto, l’indicazione delle Aig, che s’intendono svolgere, rappresentano una componente essenziale nella qualificazione dell’Ets.

Gli Ets possono esercitare anche **attività diverse da quelle generali**, a patto che **l’atto costitutivo o lo statuto lo consenta** e che tali attività risultino essere secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale e siano dunque funzionali a sostenere, supportare, promuovere e agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ets. Con il decreto 19 maggio 2021, n. 107, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha indicato i criteri e i limiti applicativi di svolgimento delle attività diverse da parte degli Ets. In particolare, ha definito i criteri qualitativi (strumentalità) e quantitativi (secondarietà) per poter esercitare le eventuali attività diverse statutariamente previste:

- strumentalità: le attività diverse si considerano strumentali rispetto alle Aig se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall’Ets in via esclusiva per la

realizzazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente;

- secondarietà: le attività diverse sono secondarie rispetto alle Aig se, in ogni esercizio, ricorrano una delle seguenti condizioni:
 - a) i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell'Ets;
 - b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell'Ets.

A riguardo l'organo di amministrazione dell'Ets, nella documentazione di fine esercizio (art. 13, co. 6 del Cts), deve evidenziare con quale dei due criteri è svolta la valutazione complessiva di fine esercizio della secondarietà delle attività diverse.

È necessario precisare, inoltre, che nel calcolo della percentuale indicata nella "seconda condizione", è possibile comprendere tra i costi complessivi dell'Ets:

- i costi figurativi relativi all'impiego di volontari iscritti nel relativo registro di cui all'art. 17, co. 1, del Cts (per il calcolo, rispetto alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, è indicato come riferimento la retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del dlgs 81/2015);
- le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale;
- la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.



COME FUNZIONA

Gli Ets possono svolgere le seguenti attività di interesse generale, previste dall'articolo 5 del codice del Terzo settore:

- a) **interventi e servizi sociali e per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;**
- b) **interventi e prestazioni sanitarie;**
- c) **prestazioni socio-sanitarie;**
- d) **educazione, istruzione e formazione professionale e le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;**
- e) **interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti**

- urbani, speciali e pericolosi, e **alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;**
- f) interventi di tutela e valorizzazione del **patrimonio culturale e del paesaggio;**
 - g) **formazione** universitaria e post-universitaria;
 - h) **ricerca** scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative** di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - j) **radiodiffusione sonora a carattere comunitario;**
 - k) organizzazione e gestione di **attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;**
 - l) **formazione extra-scolastica**, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del **bullismo** e al contrasto della **povertà educativa;**
 - m) **servizi strumentali ad enti del Terzo settore** resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - n) **cooperazione allo sviluppo;**
 - o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del **commercio equo e solidale**, nello specifico un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata solitamente in un paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata. Il rapporto deve essere finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato prevede il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
 - p) servizi finalizzati all'**inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro** dei lavoratori e delle persone svantaggiate, con disabilità, beneficiarie di protezione internazionale o senza fissa dimora;
 - q) **alloggio sociale** e ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - r) **accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;**
 - s) **agricoltura sociale;**

- t) organizzazione e gestione di **attività sportive dilettantistiche**;
- u) **beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita** di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a **sostegno di persone svantaggiate**;
- v) promozione della **cultura della legalità**, della **pace tra i popoli**, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e **tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici**, nonché dei **diritti dei consumatori e degli utenti**, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le **banche dei tempi** e i **gruppi di acquisto solidale**;
- x) cura di procedure di **adozione internazionale**;
- y) **protezione civile**;
- z) **riqualificazione di beni pubblici** inutilizzati o di **beni confiscati** alla criminalità organizzata.

Tale elenco può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le attività di interesse generale individuate dall'ente devono essere obbligatoriamente indicate nello statuto: al fine di ricondurle in modo immediato a quelle elencate dall'articolo 5 del Codice è possibile riportare per intero il testo delle singole lettere lì riportate. È opportuno precisare che alcune Aig fanno riferimento a una specifica normativa e per la loro applicazione possono ricadere, a seconda dei casi, nella competenza legislativa dello Stato oppure delle Regioni. Per questo, dopo aver individuato e descritto nello statuto le Aig, dovrà essere cura degli amministratori dell'Ets verificare che ogni singola attività di interesse generale venga effettivamente svolta nel rispetto del quadro normativo di riferimento non solo nazionale ma, se pertinente, anche regionale.

Inoltre con specifica [nota ministeriale n. 11379 del 4 agosto 2022](#), il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha posto l'attenzione sulle nozioni di "interesse sociale" e di "particolare interesse sociale" contenute in alcune attività d'interesse generale delle lettere d), h), i) e k, in cui sono delineate le condizioni e le caratteristiche che queste attività d'interesse generale devono assumere nel loro svolgimento per essere considerabili di "interesse sociale" e di "particolare interesse sociale".



CHI COINVOLGE

Tutti gli Ets, con le rispettive differenze per imprese sociali e cooperative sociali.



CASI SPECIFICI

Le imprese sociali possono svolgere tutte le attività di interesse generale elencate nell'art. 2 del dlgs 112/2017, che rispetto al precedente elenco prevede l'aggiunta del microcredito ma l'esclusione della:

- **beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita** di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a **sostegno di persone svantaggiate**;
- promozione della **cultura della legalità**, della **pace tra i popoli**, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e **tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici**, nonché dei **diritti dei consumatori e degli utenti**, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le **banche dei tempi** e i **gruppi di acquisto solidale**;
- cura di procedure di **adozione internazionale**;
- **protezione civile**.

Nel caso dell'**impresa sociale**, si intendono svolte in via principale le Aig per le quali i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'impresa sociale.

Diversamente, le **cooperative sociali**, possono svolgere le attività indicate dalla normativa di riferimento, in particolare:

- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.



OBBLIGHI E DIVIETI

È d'obbligo l'indicazione delle attività di interesse generale nello statuto.

È d'obbligo indicare in statuto la previsione relativa alla possibilità di svolgere attività diverse, se l'Ets intende svolgerle.

È d'obbligo documentare la natura secondaria e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale da parte dell'organo di amministrazione nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

È vietato non svolgere, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale da parte dell'Ets.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Le attività di interesse generale costituiscono diretta attuazione delle finalità di tipo civico, solidaristico e di utilità sociale. Attraverso esse, gli Ets dichiarano di “perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale (art. 1 del Cts)”.

Nella normativa previgente la riforma era presente il riferimento al concetto di “attività di utilità sociale”.

Con la riforma è stata introdotta la locuzione “attività di interesse generale”, formula evidentemente più vicina ai bisogni della società civile e che è stata mutuata dalla definizione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”: art. 5

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: art. 5, 6, 13, 79 comma 2, 3 e 5

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”: art. 2

[Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19 maggio 2021, n. 107](#)

Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 2018 “Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari”

Nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 3650 del 12 aprile 2019 “Statuti degli enti del Terzo settore. Individuazione delle attività di interesse generale e delle finalità. Artt. 4, comma 1, 5 comma 1 e 21.”

[Nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 11379 del 4 agosto 2022](#)



ENTRATA IN VIGORE

Dal 3 agosto 2017 per gli Ets e dal 20 luglio 2017 per le imprese sociali.

La nuova Odv organizzazione di volontariato



COS'È

Le organizzazioni di volontariato (Odv) sono enti del Terzo settore (Ets) costituiti in **forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta**, che svolgono attività di interesse generale prevalentemente **a favore di terzi** (non necessariamente svantaggiati) avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Tutti gli Ets possono avvalersi di volontari, ma le Odv, insieme alle Aps (associazioni di promozione sociale), rappresentano nel Codice del Terzo settore gli unici soggetti in cui gli associati sono componente determinante alla realizzazione delle attività e al perseguimento dello scopo, poiché le attività associative devono essere svolte prevalentemente dagli associati in forma di attività di volontariato. La loro azione, inoltre, è eterodiretta, e cioè a favore di terzi.

A esclusione degli aspetti di seguito specificati, le Odv fanno riferimento alla normativa generale degli Ets costituiti in forma di associazione.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

BASE ASSOCIATIVA

Una Odv deve essere costituita da un numero minimo di 7 persone fisiche o di 3 Odv. Se questo requisito viene meno, entro un anno è possibile reintegrare la base associativa o iscriversi in un'altra sezione del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Decorso tale termine, nel caso la base associativa non sia stata integrata e in assenza di indicazione di iscrizione ad altra sezione da parte dell'ente, l'ufficio territorialmente competente del Runts provvede alla cancellazione dal registro dell'ente.

Se un ente si costituisce con un numero di associati inferiore a quello riportato in precedenza, e nel tempo la composizione numerica viene incrementata, per poter richiedere l'iscrizione al Runts come Odv è sufficiente una delibera assembleare idonea a

modificare lo statuto (quindi con le maggioranze tipiche dell'assemblea straordinaria) ed espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo previsto dalla nuova normativa. Nella stessa delibera è necessario prendere atto della precedente carenza del requisito numerico, affermare o ribadire la volontà di essere Odv ai sensi della normativa vigente e dare mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione.

La base associativa può essere costituita anche da Ets o da altri enti senza scopo di lucro, a condizione che ciò sia previsto nell'atto costitutivo (o nello statuto) e il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Odv già associate.

ATTIVITÀ

Le Odv, come tutti gli Ets, devono svolgere **attività di interesse generale** in modo esclusivo o prevalente.

Possono poi svolgere:

- attività diverse, in modo secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- attività di **raccolta fondi** in generale;
- attività di raccolta fondi speciali svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità di mercato: vendita (senza intermediari) di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fine di sovvenzione; cessioni di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, a patto che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione; somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- gestione del proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare.

VOLONTARIATO E LAVORO

Le Odv si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento delle proprie attività, dell'operato volontario dei propri associati. Possono avvalersi anche di volontari non associati. I volontari associati o non associati svolgono le proprie attività nel rispetto dell'art. 17 del codice del Terzo settore (leggi anche [Volontariato e rapporti di lavoro](#)).

Le Odv possono avvalersi di **lavoratori** (dipendenti, autonomi o di altra natura) esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori non può essere superiore al 50% del numero dei volontari. Nel computo del numero dei

lavoratori si considerano i lavoratori dipendenti e i parasubordinati, escludendo i lavoratori occasionali e quelli che svolgono una tantum prestazioni lavorative di carattere autonomo. I **componenti degli organi sociali**, invece, non possono mai essere retribuiti, eccezion fatta per i membri dell'organo di controllo.

Con la nota n. 18244 del 30 novembre 2021 il Ministero ha considerato come illegittimo, e quindi non ammessa, la possibilità per un'Odv di retribuire i propri associati per l'attività lavorativa svolta.

Come specificato nella Nota del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 6214 del 9 luglio 2020, rientra nel concetto di attività di volontariato non solo quella direttamente rivolta allo svolgimento di una o più attività di interesse generale, costituenti l'oggetto sociale dell'ente, ma anche l'attività relativa all'esercizio della titolarità di una carica sociale, in quanto strumentale all'implementazione dell'oggetto sociale dell'ente. In tale prospettiva, l'esercizio della carica sociale nelle Odv è da atteggiarsi in termini di attività di volontariato.

AGEVOLAZIONI

Le Odv sono destinatarie di una serie di misure di sostegno.

I crediti maturati dalle Odv, inerenti allo svolgimento delle attività di interesse generale, godono di privilegio generale sui beni mobili del debitore. Il privilegio generale sui beni mobili è una forma di tutela di determinati crediti: questo significa che le Odv hanno un titolo di preferenza rispetto agli altri creditori non privilegiati e quindi possono essere soddisfatte prima di altri sul ricavato della vendita dei beni mobili in occasione di espropriazione forzata dei beni, di procedure concorsuali e di conseguente distribuzione del prezzo fra i creditori (purché i beni mobili non siano stati venduti a terzi).

CONVENZIONI

Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le Odv, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del Terzo settore, **convenzioni** finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, solo se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

Per le attività realizzate in convenzione con enti pubblici è consentito solo il **rimborso delle spese** effettivamente sostenute e documentate. Sono escluse tutte le attribuzioni a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili. Il rimborso dei costi indiretti deve essere imputato solo alla quota parte relativa all'attività in oggetto della convenzione.

In questo caso, alle Odv si estendono le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dall'ordinamento per le cooperative e i loro consorzi.

I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere oggetto, in via prioritaria, di affidamento in convenzione alle Odv, iscritte da almeno sei mesi nel Runts, aderenti ad una rete associativa nazionale e accreditate ai sensi della normativa regionale in materia.

CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO (CSV)

Le Odv hanno diritto ad avere la maggioranza dei voti in ciascuna assemblea dei centri di servizio per il volontariato. Inoltre, esprimono almeno un membro nell'Organismo nazionale di controllo (Onc) e due negli Organismi territoriali di controllo (Otc) sui Csv.



OBBLIGHI E DIVIETI

DENOMINAZIONE SOCIALE

È d'obbligo che la denominazione dell'ente contenga l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "Odv".

L'indicazione illegittima della locuzione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "Odv", ed anche l'utilizzo di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere adoperata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato iscritte nella apposita sezione del Runts.

Nel caso di utilizzo illegittimo, è previsto il pagamento di una sanzione che va da 2.500 euro a 10.000 euro. Inoltre, se l'utilizzo è finalizzato ad ottenere l'erogazione di denaro o di altre utilità da parte di terzi, la sanzione è raddoppiata.

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Come noto, per diventare Odv è necessario iscriversi all'apposita sezione "Organizzazioni di volontariato" del registro unico nazionale del Terzo settore, possedendo i requisiti richiesti e, se necessario, adeguando lo statuto alle previsioni particolari rivolte alle Odv indicate negli artt. 32, 33 e 34, oltre che a quelle generali, del codice del Terzo settore.

ORGANI SOCIALI E AMMINISTRAZIONE

Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti dall'assemblea tra le persone fisiche associate oppure sono indicati, tra i propri associati, dagli enti associati.

A quest'ultimo proposito, come specificato nella circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 6214 del 9 luglio 2020, gli enti designatori devono appartenere necessariamente alla base associativa dell'ente di riferimento (è quindi escluso che una quota - pur minoritaria - di amministratori sia indicata da soggetti terzi). Quanto alle modalità di designazione da parte degli enti associati, esse possono essere individuate direttamente dallo statuto dell'ente interessato o demandate, ma sempre per decisione dell'ente e con precise limitazioni, agli ordinamenti interni degli enti associati.

Come per tutti gli Ets, anche nelle Odv non può essere nominato amministratore un interdetto, inabilitato, fallito o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

Ai componenti degli organi sociali, ad esclusione di quelli dell'organo di controllo, non può essere attribuito alcun compenso e può essere corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata nello svolgimento della loro funzione.

RISORSE ECONOMICHE

Per lo svolgimento e il funzionamento delle attività, le Odv possono avere le seguenti entrate:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- rimborsi delle spese effettivamente sostenute, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- raccolte fondi;
- attività diverse da quelle di interesse generale, nei limiti previsti dalla normativa.

REGIME FISCALE / ASPETTI SPECIFICI

Attività non commerciale

Per tutti gli Ets la normativa vigente individua esattamente una serie di attività qualificate come "non commerciali".

Riguardo specificamente le **organizzazioni di volontariato**, a queste attività già qualificate dal legislatore come "non commerciali" si sommano altre attività che, nel caso in cui siano

svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, **non sono considerate commerciali**:

- vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito, curandone direttamente l'attività;
- cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione;
- somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

Attività commerciale

Le misure fiscali per le Odv sono tra le più favorevoli.

Le Odv possono svolgere attività commerciale, ovviamente dotandosi di partita Iva.

Qualora però svolgano attività di interesse generale con modalità commerciale, essa sarà considerata attività diversa e quindi soggetta ai relativi limiti.

Le Odv che svolgono attività commerciale possono optare per un regime forfetario agevolato ai fini del pagamento delle imposte oltre che per la tenuta delle scritture contabili.

AGEVOLAZIONI SPECIFICHE PER LE ODV

Donazioni

Solo per le Odv la detraibilità delle erogazioni effettuate dalle persone fisiche è pari al 35% della somma erogata. Per quanto riguarda le deduzioni, le persone fisiche possono dedurre le erogazioni fino al 10% del reddito complessivo dichiarato, così come gli enti e le aziende.

Imposta di registro

Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle Odv sono esenti dall'**imposta di registro**. Per le altre agevolazioni si fa riferimento alla normativa generale per gli Ets.



CASI SPECIFICI

Le organizzazioni di volontariato di protezione civile sono sottoposte al rispetto del codice della Protezione Civile ([decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018](#)).



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

COSTITUZIONE

Possono essere Odv solamente le associazioni, riconosciute o non riconosciute (secondo la normativa previgente, le Odv potevano assumere la forma giuridica che ritenevano più adeguata, tra cui quella delle fondazioni).

BASE ASSOCIATIVA

È stato introdotto un numero minimo di associati, pari a 7 persone fisiche o almeno 3 Odv.

ATTIVITÀ SVOLTE

Prima della riforma, una Odv poteva essere tale solamente se operava nell'ambito della solidarietà. Oggi le Odv possono svolgere attività in uno o più ambiti previsti dal codice del Terzo settore, dove sono menzionate attività di diverso tipo (quali ad esempio quelle culturali o educative) nell'ambito delle attività d'interesse generale. Una Odv, in quanto Ets, può infatti perseguire non solo finalità solidaristiche, ma anche civiche e di utilità sociale.

LAVORO

La riforma introduce il limite di lavoratori impiegati (non superiore al 50% del numero dei volontari): in forza della normativa precedente si considerava il regolare funzionamento dell'Odv e il numero occorrente per qualificare o specializzare l'attività svolta. Questo profilo risultava allora regolato diversamente da ogni Regione o Provincia autonoma.

REGISTRO

Sino all'intervento della riforma esisteva soltanto il registro di ogni singola Regione o Provincia autonoma.

La riforma ha introdotto un registro unico nazionale, omogeneo nelle modalità e criteri di funzionamento.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore": art. 4, 17, 18, 32-34, 46, 56, 61-66, 67,68, 72, 73, 74, 78, 79, 83, 84, 86, 89, 101

Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 34 del 29 dicembre 2017

“Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni”

Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 2018

“Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari”

Nota del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 4477 del 28 maggio 2019

“Costituzione di associazioni ai sensi dell’art. 36 del Codice civile e qualificazione come APS/ODV. Profili evolutivi. Nota direttoriale”

Nota del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 4314 del 18 maggio 2020 “Artt. 82, comma 3, e 101, comma 8 del Codice del Terzo settore. Chiarimenti”.

Nota del ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 6214 del 9 luglio 2020 “Quesiti in materia di Codice del Terzo settore”.

Nota del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 18244 del 30 novembre 2021

“Quesiti sulla disciplina degli Enti del Terzo settore”.

Nota del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 4011 del 10 marzo 2022 “Regime di incompatibilità tra volontario e rapporto di lavoro”.



ABROGAZIONI

Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”



ENTRATA IN VIGORE

La normativa sulle Odv è entrata in vigore il 3 agosto 2017.



NORMATIVA TRANSITORIA

Le disposizioni inerenti i regimi fiscali agevolati per le Odv, così come per tutti gli Ets, sono ancora condizionate dall’autorizzazione della Commissione europea. Con l’acquisizione di tale autorizzazione, a partire dal periodo d’imposta successivo è resa possibile l’entrata in vigore anche dei nuovi regimi fiscali contenuti nel codice del Terzo settore per tutti gli Ets. Con tale atto si conclude definitivamente il periodo transitorio della normativa e il codice del Terzo settore entra in vigore nella sua completezza.

Fino ad allora, si considera vigente la normativa di riferimento e, in particolare, l'art. 8 della Legge quadro sul volontariato n. 266/1991, che disciplina il regime delle imposte dirette e indirette di una Odv.

Tutte le disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali contenute nel codice del Terzo settore sono già applicabili per tutti gli Ets, e quindi anche per le Odv. Le medesime indicazioni valgono per le previsioni in merito alle detrazioni e alle deduzioni sulle erogazioni liberali contenute nel Cts.

La nuova Aps Associazione di promozione



COS'È

L'associazione di promozione sociale (Aps) è una categoria di **ente del Terzo settore (Ets)** costituita in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che svolge **attività di interesse generale a favore dei propri associati (in forma esclusiva o meno), dei loro familiari o di terzi.**

Si avvale prevalentemente dell'attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Come già indicato nel paragrafo precedente sulle Odv, anche nelle Aps l'apporto del corpo associativo allo svolgimento delle attività è determinante nelle modalità con le quali esse vanno a realizzarsi: le attività associative devono essere svolte prevalentemente dagli associati in forma di attività di volontariato.

A differenza delle organizzazioni di volontariato (Odv), i destinatari delle attività svolte dalle Aps possono essere i propri associati, i loro familiari e anche i terzi.



CHI ESCLUDE

Non possono acquisire la qualifica di Aps i circoli privati e le associazioni che:

- prevedono limitazioni di tipo discriminatorio (economico o altro) per l'ammissione di nuovi soci;
- prevedono il diritto di trasferimento della quota associativa;
- collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Ad esclusione degli aspetti di seguito specificati, le Aps fanno riferimento alla normativa generale degli Ets costituiti in forma di associazione.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

BASE ASSOCIATIVA

Un'Aps deve essere costituita da un numero minimo di 7 persone fisiche o di 3 Aps.

Se questo requisito viene meno, entro un anno è possibile reintegrare la base associativa o iscriversi in un'altra sezione del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Decorso tale termine, nel caso la base associativa non sia stata integrata e in assenza di indicazione di iscrizione ad altra sezione da parte dell'ente, l'ufficio territorialmente competente del Runts provvede alla cancellazione dal registro dell'ente.

Se un ente si costituisce con un numero di associati inferiore a quello riportato in precedenza e nel tempo la composizione numerica viene incrementata, per poter richiedere l'iscrizione al Runts come Aps è sufficiente una delibera assembleare idonea a modificare lo statuto (quindi con le maggioranze tipiche dell'assemblea straordinaria) ed espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo previsto dalla nuova normativa. Nella stessa delibera è necessario prendere atto della precedente carenza del requisito numerico, affermare o ribadire la volontà di essere Aps ai sensi della normativa vigente e dare mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione.

La base associativa può essere costituita anche da Ets o da altri enti senza scopo di lucro, a condizione che ciò sia previsto nell'atto costitutivo (o nello statuto) e che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Aps già associate.

ATTIVITÀ

Le Aps, come tutti gli Ets, devono svolgere **attività di interesse generale** in modo esclusivo o prevalente.

Possono poi svolgere:

- attività diverse, in modo secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- attività di **raccolta fondi** in generale;
- attività di raccolta fondi speciali svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità di mercato: vendita (senza intermediari) di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fine di sovvenzione;
- gestione del proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare;

VOLONTARIATO E LAVORO

Le Aps si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento delle proprie attività, dell'operato volontario dei propri associati. Possono avvalersi anche di volontari non associati. I volontari associati o non associati svolgono le proprie attività nel rispetto dell'art. 17 del codice del Terzo settore (cfr. [Volontariato e rapporti di lavoro](#)).

Le Aps possono ricorrere a **lavoratori**, dipendenti, autonomi o di altra natura, che possono essere anche associati dell'ente, solo nel caso in cui ciò sia necessario per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità dell'organizzazione.

In ogni caso, il numero dei lavoratori non può superare il 50% del numero di volontari (non più di 5 persone retribuite ogni 10 volontari, ad esempio) o il 5% del numero dei soci (non più di 5 persone retribuite ogni 100 associati). Nel computo del numero dei lavoratori si considerano i lavoratori dipendenti e i parasubordinati, escludendo i lavoratori occasionali e quelli che svolgono una tantum prestazioni lavorative di carattere autonomo.

Come specificato nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 9 luglio 2020, rientra nel concetto di attività di volontariato non solo quella direttamente rivolta allo svolgimento di una o più attività di interesse generale, costituenti l'oggetto sociale dell'ente, ma altresì l'attività relativa all'esercizio della titolarità di una carica sociale, in quanto strumentale all'implementazione dell'oggetto sociale dell'ente. In tale prospettiva, l'esercizio di una carica sociale nelle Aps si può atteggiare in termini di attività di volontariato nel caso in cui risponda ai requisiti previsti, tra i quali la gratuità.

AGEVOLAZIONI

Le Aps sono destinatarie di una serie di **misure di sostegno**.

I crediti maturati dalle Aps, inerenti allo svolgimento delle attività di interesse generale, godono di privilegio generale sui beni mobili del debitore. Il privilegio generale sui beni mobili è una forma di tutela di determinati crediti: questo significa che le Aps hanno un titolo di preferenza rispetto agli altri creditori non privilegiati e quindi possono essere soddisfatte prima di altri sul ricavato della vendita dei beni mobili in occasione di espropriazione forzata dei beni, di procedure concorsuali e di conseguente distribuzione del prezzo fra i creditori (purché i beni mobili non siano stati venduti a terzi).

CONVENZIONI

Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le Aps, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del Terzo settore, **convenzioni** finalizzate allo

svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, solo se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

Per le attività realizzate in convenzione con enti pubblici è consentito solo il **rimborso delle spese** effettivamente sostenute e documentate. Sono escluse tutte le attribuzioni a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.

Il rimborso dei costi indiretti deve essere imputato solo alla quota parte relativa all'attività in oggetto della convenzione. In questo caso, alle Aps si estendono le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dall'ordinamento per le cooperative e i loro consorzi.



OBBLIGHI E DIVIETI

DENOMINAZIONE SOCIALE

È d'obbligo che la denominazione dell'ente contenga l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "Aps". L'utilizzo improprio della locuzione "associazione di promozione sociale" o dell'acronimo "Aps", di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, da parte di soggetti diversi dalle Aps iscritte nella apposita sezione del Runtis, è punito con una sanzione pecuniaria che va da 2.500 euro a 10.000 euro. Se l'utilizzo è finalizzato ad ottenere l'erogazione di denaro o di altre utilità da parte di terzi, la sanzione è raddoppiata.

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Come noto, per diventare Aps è necessario iscriversi al registro unico nazionale del Terzo settore nella apposita sezione "Associazioni di promozione sociale", possedendo i requisiti richiesti e, se necessario, adeguando lo statuto alle previsioni particolari rivolte alle Aps indicate negli artt. 35 e 36, oltre che a quelle generali, del codice del Terzo settore.



REGIME FISCALE / ASPETTI SPECIFICI

ATTIVITÀ NON COMMERCIALI

Per tutti gli Ets la normativa vigente individua esattamente una serie di attività qualificate come "non commerciali".

Per le Aps, sono considerate non commerciali:

- **le attività istituzionali svolte dietro corrispettivo specifico** nei confronti degli iscritti, associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali ovvero nei confronti di enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del Terzo settore (art.85, c.1 del codice del Terzo settore);
- **le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni** cedute prevalentemente agli associati e a familiari e ai conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, se in attuazione di scopi istituzionali;
- per le Aps ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, co. 6, lettera e), della legge 287/1991, iscritte nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, **la somministrazione di alimenti e bevande** effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar ed esercizi similari, **l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici** quando sono attività strettamente complementari alle attività istituzionali ed effettuate nei confronti dei soggetti indicati all'art.85, c.1 del codice del Terzo settore, e non si avvalgono di strumenti pubblicitari o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati;
- le attività di vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, se la vendita è curata direttamente dall'organizzazione e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Le Aps possono svolgere attività d'interesse generale e attività diverse in forma commerciale, ovviamente dotandosi di partita Iva. Le Aps che svolgono attività commerciale possono optare per un regime forfetario agevolato ai fini del pagamento delle imposte oltre che per la tenuta delle scritture contabili.

CASI SPECIFICI

Come già più sopra segnalato, la base associativa di una Aps può essere costituita anche da altri enti del Terzo settore o da enti senza scopo di lucro, a condizione che ciò sia previsto nell'atto costitutivo (o nello statuto) e il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Aps già associate.

Nel caso di **enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni** che associano un numero non inferiore a 500 Aps tale limite non si applica.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

FINALITÀ

La normativa previgente affidava alle Aps il conseguimento di finalità di promozione e di utilità sociale. Con la riforma del Terzo settore, dette finalità sono ricondotte a quelle previste per la generalità degli Ets: dunque ad oggi devono perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale.

COSTITUZIONE

Possono essere Aps solamente le associazioni, riconosciute o non riconosciute.

BASE ASSOCIATIVA

È stato introdotto un numero minimo di associati, pari a 7 persone fisiche o almeno 3 Aps.

DENOMINAZIONE

È obbligatorio indicare nella denominazione la sigla “Aps” o la dizione “associazione di promozione sociale”.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: art. 35, 36, 56, 57, 67, 68, 72, 73, 75, 85.4, 86, 89, 91, 99, 101, 104

Circolare del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.34 del 29 dicembre 2017
“Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni”

Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.20 del 27 dicembre 2018
“Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari”

Nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.4995 del 28 maggio 2019

“Costituzione di associazioni ai sensi dell’art. 36 del Codice civile e qualificazione come APS/ODV. Profili evolutivi. Nota direttoriale”

Nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.1309 del 6 febbraio 2019 “Art. 35, comma 2 d.lgs. n. 117/2017 - Discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.”

Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 18244 del 30 novembre 2021 “Quesiti sulla disciplina degli Enti del Terzo settore”.

Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 4011 del 10 marzo 2022 “Regime di incompatibilità tra volontario e rapporto di lavoro”.



ABROGAZIONI

Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”



ENTRATA IN VIGORE

La normativa sulle Aps è entrata in vigore il 3 agosto 2017.



NORMATIVA TRANSITORIA

Le disposizioni inerenti i regimi fiscali agevolati per le Aps, così come per tutti gli Ets, sono ancora condizionate dall'autorizzazione della Commissione europea. Con l'acquisizione di tale autorizzazione, a partire dal periodo d'imposta successivo è resa possibile l'entrata in vigore anche dei nuovi regimi fiscali contenuti nel codice del Terzo settore per tutti gli Ets, e quindi anche per le Aps. Con tale atto si conclude definitivamente il periodo transitorio della normativa e il codice del Terzo settore entra in vigore nella sua completezza. Fino ad allora, si considera vigente la normativa di riferimento e, in particolare, per le Aps gli articoli 20 e 21 della legge 383/2000, in coordinamento con l'art. 73 e seguenti e con l'art. 148 del Tuir (dpr 917/1986).

Tutte le disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali contenute nel codice del Terzo settore sono già applicabili per tutti gli Ets, e quindi anche per le Aps. Le medesime indicazioni valgono per le previsioni in merito alle detrazioni e alle deduzioni sulle erogazioni liberali contenute nel Cts.

Ente filantropico



COS'È

L'ente filantropico è una tipologia di ente del Terzo settore (Ets) che può assumere la forma di **associazione riconosciuta** (quindi con personalità giuridica di diritto privato) o **fondazione**, con la finalità di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale. Il vincolo della personalità giuridica è dettato dalla necessità di avere un **patrimonio** adeguato.

Ad esclusione degli aspetti di seguito specificati, gli enti filantropici fanno riferimento alla normativa generale degli Ets.



CHI ESCLUDE

La qualifica di ente filantropico non può essere acquisita da un'associazione non riconosciuta (priva di personalità giuridica di diritto privato). Sono escluse le fondazioni di origine bancarie, disciplinate da normativa specifica.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

ATTIVITÀ

Gli enti filantropici erogano denaro, beni e servizi, anche di investimento, a sostegno di:

- categorie di persone svantaggiate;
- attività di interesse generale (art. 5 del Cts).

Pertanto, l'attività può essere svolta a diretto beneficio di persone o a sostegno delle attività tipiche di altri Ets.

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS)

Per acquisire la qualifica di “ente filantropico”, è necessario iscriversi all’apposita sezione “Enti filantropici” del registro unico nazionale del Terzo settore nel rispetto delle previsioni particolari degli artt. 37 e 38, oltre che di quelle generali, del codice del Terzo settore.

COSTITUZIONE E ORGANI SOCIALI

Nell’atto costitutivo o nello statuto di un ente filantropico deve essere fatto specifico riferimento ai principi ai quali deve attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta fondi, alla destinazione e alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività derivano principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e attività di raccolta fondi da impiegare per il raggiungimento degli scopi statutari.

REGIME FISCALE / ASPETTI SPECIFICI

Attività non commerciale

Per tutti gli Ets, e quindi anche per gli enti filantropici, la normativa individua esattamente una serie di attività qualificate come “non commerciali”.

Sui redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale, l’ente filantropico può beneficiare dell’esenzione dall’imposta sul reddito delle società.



OBBLIGHI E DIVIETI

DENOMINAZIONE SOCIALE

È obbligatorio indicare nella denominazione l’indicazione di “ente filantropico”.

L’indicazione “ente filantropico” non può essere usato da soggetti diversi da tali enti. Va notato, però, che il codice del Terzo settore non prevede sanzioni in caso di uso improprio, diversamente da quanto previsto in caso di organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps).

BILANCIO SOCIALE

Gli enti filantropici sono tenuti a redigere il bilancio sociale solamente qualora superino le soglie di cui all'art.14, c.1 del Cts, cioè quando l'ammontare delle entrate fatte registrare nell'esercizio precedente sia superiore ad 1 milione di euro. Il bilancio sociale deve essere redatto secondo le linee guida disposte dal decreto ministeriale del 4 luglio 2019, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale.

Gli enti filantropici devono inserire nel bilancio sociale l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, e l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Nel sistema previgente la riforma, gli enti filantropici erano conosciuti sotto forma di fondazioni, associazioni filantropiche e fondazioni di comunità.

La riforma ha attribuito ad essi una specifica identità e una sezione dedicata nel registro unico nazionale del Terzo settore.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore": art. 37, 38, 39, 83, 84

Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 34 del 29 dicembre 2017

"Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni"

Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 2018

"Codice del Terzo settore. Adeguamenti statuari"

Nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 8017 del 3 luglio 2023 "Enti filantropici - obbligo di redazione e deposito del bilancio sociale presso il RUNTS. Quesito. Riscontro"



ENTRATA IN VIGORE

La riforma è entrata in vigore il 3 agosto 2017.



NORMATIVA TRANSITORIA

Le disposizioni inerenti i regimi fiscali agevolati per gli enti filantropici, così come per tutti gli Ets, sono ancora condizionate dall'autorizzazione della Commissione europea. Con l'acquisizione di tale autorizzazione, a partire dal periodo d'imposta successivo è resa possibile l'entrata in vigore anche dei nuovi regimi fiscali contenuti nel codice del Terzo settore per tutti gli Ets, e quindi anche per gli enti filantropici. Con tale atto si conclude definitivamente il periodo transitorio della normativa e il codice del Terzo settore entra in vigore nella sua completezza. Fino ad allora, si considera vigente la normativa di riferimento e, in particolare, l'art. 73 e seguenti del Tuir (dpr 917/1986).

Tutte le disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali contenute nel codice del Terzo settore sono già applicabili per tutti gli Ets, e quindi anche per gli enti filantropici. Le medesime indicazioni valgono per le previsioni in merito alle detrazioni e alle deduzioni sulle erogazioni liberali contenute nel Cts.

L'impresa sociale



COS'È

L'impresa sociale non è una forma civilistica a sé stante ma è una “qualifica”. È cioè una modalità specifica del “fare impresa” che prescinde dalla forma giuridica dell'organizzazione che la assume. Possono pertanto acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli **enti privati sia del libro I** (associazioni, fondazioni, comitati) **che del libro V del codice civile** (cioè società, sia di capitali che di persone, con l'eccezione delle società con un unico socio persona fisica).

Tale qualifica può essere assunta dalle organizzazioni che:

- esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale;
- perseguono finalità civiche e solidaristiche, non abbiano scopo di lucro e pertanto limitino la quota di utili che è possibile redistribuire;
- adottino modalità di gestione responsabili e trasparenti;
- favoriscano il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

La qualifica di impresa sociale, non modificando la natura giuridica civilistica dell'ente, può pertanto anche essere persa o oggetto di rinuncia. In questi casi però si ha la perdita del patrimonio residuo e la sua devoluzione ad altro ente del Terzo settore (Ets) o ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali.

Come noto, nel codice civile non si definisce l'impresa quanto l'imprenditore come colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Pertanto, l'esercizio dell'impresa sociale qualifica pienamente il soggetto come “imprenditore”, anche se, è bene ribadirlo, senza scopo di lucro soggettivo.

Il codice del Terzo settore identifica una **specifica sezione del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts)** dedicata alle imprese sociali. All'interno della stessa sezione sono incluse le cooperative sociali che quindi si qualificano, in automatico e per volontà del legislatore, come imprese sociali.



CHI COINVOLGE

Possono essere qualificate come imprese sociali sia gli enti del Libro I del codice civile (associazioni, fondazioni, comitati), sia gli enti del Libro V e quindi le società costituite in qualsiasi forma come ad esempio le Sas, le Snc, le Srl, le Spa o le cooperative. Le cooperative sociali e i loro consorzi, come detto, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. A questi ultimi, si applica la disciplina dell'impresa sociale, quando non incompatibile con la normativa specifica ([legge 381/91](#)).



CHI ESCLUDE

Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale:

- **le società costituite da un unico socio persona fisica:** tali soggetti non possono nemmeno controllare direttamente o indirettamente le imprese sociali, né esprimerne il presidente;
- **le amministrazioni pubbliche.** La definizione è intesa in senso ampio, che include, tra l'altro: le aziende dello Stato a ordinamento autonomo; i consorzi e associazioni di Regioni, Province, Comuni e comunità montane; le università; gli istituti autonomi case popolari; le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro associazioni; le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale;
- **gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.**

Queste realtà possono essere socie di un'impresa sociale ma non ne possono detenere il controllo o in qualsiasi modo, diretto o indiretto, esercitarne la direzione.

Il fatto che i volontari debbano essere minoritari (oltre che operare in modo complementare e non sostitutivo rispetto ai lavoratori retribuiti), rende di fatto incompatibile la qualifica di impresa sociale con le organizzazioni di volontariato, nelle quali i volontari invece devono essere prevalenti.

Di fatto, l'acquisizione della qualifica di impresa sociale può essere esclusa anche per le associazioni di promozione sociale che debbono realizzare le proprie attività "avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati".

Tuttavia è bene ricordare che nell'uno come nell'altro caso, non essendo possibile essere contemporaneamente iscritti in due diverse sezioni del registro unico nazionale del Terzo settore, con l'acquisizione della qualifica di impresa sociale si perderebbero comunque quelle di organizzazione di volontariato o di associazione di promozione sociale o qualsiasi

altra definizione relativa ad altre sezioni del registro unico. Quindi, occorrerebbe in ogni caso procedere ad una modifica statutaria in tal senso.

Alle imprese sociali si applicano, nel caso in cui siano compatibili, tutte le prescrizioni previste per gli enti del Terzo settore, mentre per gli aspetti non disciplinati fa fede il codice civile con riferimento alla natura giuridica “di partenza” (associazione, fondazione, società, ecc.) dell’impresa sociale.



COME FUNZIONA

COSTITUZIONE E ISCRIZIONE

L’impresa sociale è costituita con atto pubblico, e gli atti costitutivi devono esplicitare il **carattere sociale dell’impresa**, indicando in particolare l’oggetto sociale, con specifico riferimento alle attività di interesse generale svolte e all’assenza di scopo di lucro.

L’impresa sociale si iscrive in un’apposita sezione del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale. Tale iscrizione soddisfa il requisito dell’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).

BASE ASSOCIATIVA

I soci – la cui ammissione è coerente con principi di non discriminazione – possono essere persone fisiche e giuridiche (anche profit), nonché pubbliche amministrazioni. È necessario, inoltre, avere un organo direzionale i cui componenti siano individuati tra i soci, mentre una parte minoritaria può anche essere individuata tra persone esterne all’ente.

ATTIVITÀ

Deve esercitare l’attività di impresa in modo stabile e prevalente. Deve operare per una quota pari ad almeno il 70% dei ricavi in attività di interesse generale (per sapere quali vedi l’art. 2 del dlgs 112/2017), o anche svolgere in prevalenza altre attività laddove però attraverso di esse siano inseriti almeno il 30% di lavoratori svantaggiati.

Alcune attività di interesse generale previste dalla normativa generale degli enti di Terzo settore, inoltre, non possono essere esercitate dall’impresa sociale e viceversa.

LAVORO E VOLONTARIATO

La maggioranza delle persone che operano nell’impresa sociale lo deve fare nell’ambito di un rapporto di lavoro: **i volontari, quindi, devono essere minoritari**.

L'impresa sociale deve favorire il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri stakeholder attraverso meccanismi consultivi e/o partecipativi, statutariamente previsti. Il coinvolgimento deve essere effettivo, e quindi prevedere meccanismi di consultazione o partecipazione che consentano a tali soggetti di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, e soprattutto su quelle che incidono sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

Le forme e le modalità di coinvolgimento devono essere riportate nel bilancio sociale. I lavoratori ed eventualmente gli utenti devono nominare almeno un componente dell'organo di amministrazione e uno dell'organo di controllo quando le imprese sociali non siano società cooperative a mutualità prevalente e superino due tra i seguenti limiti: un totale dell'attivo dello stato patrimoniale di 2 milioni e 200 mila euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni di 4 milioni e 400 mila euro; 25 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

L'impresa sociale deve assicurare ai lavoratori un trattamento economico non inferiore a quello previsto nei contratti collettivi di lavoro e prevedere una differenza retributiva tra dipendenti che non superi il rapporto uno a otto, documentando come tale parametro sia effettivamente rispettato.

TRASPARENZA

L'impresa sociale deve adottare modalità di gestione responsabili e trasparenti; a tal fine è richiesto di tenere registrazioni contabili, redigere il bilancio di esercizio, depositarlo presso il registro delle imprese e pubblicarlo sul proprio sito internet; deve inoltre dotarsi di un collegio sindacale come organo di controllo interno statutariamente previsto, nonché, raggiunti certi limiti dimensionali, di un revisore legale.

In sostanza, **un'impresa sociale deve assumere gli obblighi di trasparenza cui sono tenute le imprese.** Le imprese sociali sono sempre tenute alla redazione e pubblicizzazione del bilancio sociale, indipendentemente dalla loro dimensione economica e forma giuridica. È inoltre prevista per tutte le imprese sociali un'attività ispettiva simile alla revisione cui sono sottoposte le cooperative, svolta dal Ministero del Lavoro, che per tale accertamento può avvalersi di enti associativi riconosciuti, cui aderiscano almeno mille imprese sociali di almeno cinque diverse Regioni.

PATRIMONIO

In caso di trasformazione, fusione o scissione di una impresa sociale, va evitato che il patrimonio accumulato grazie all'attività svolta dall'ente mentre era configurato come impresa sociale sia reso divisibile e quindi fruibile privatamente. Quindi non è possibile, ad esempio, accumulare un patrimonio come impresa sociale e poi essere incorporati, con il

proprio patrimonio, entro un'impresa for profit. Allo scioglimento dell'impresa sociale il patrimonio va devoluto, sul modello delle società cooperative, a specifici fondi.



OBBLIGHI E DIVIETI

DENOMINAZIONE

La denominazione dell'impresa sociale, i relativi atti e la corrispondenza, devono contenere l'indicazione di "impresa sociale". Tale indicazione, o indicazioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle imprese sociali.

STRUTTURA PROPRIETARIA E CARICHE SOCIALI

All'attività di direzione e coordinamento di un'impresa sociale si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile sulla direzione e coordinamento di società e sul gruppo cooperativo paritetico. La presidenza dell'impresa sociale, inoltre, non può essere affidata neanche ai rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, amministrazioni pubbliche e gli enti con scopo di lucro.

Per direzione e coordinamento si intende il fatto che un soggetto abbia – realmente o per previsione statutaria – la facoltà di nominare la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione dell'impresa sociale. Nella prassi si intende esercitate queste funzioni quando ad es. si ricopre la carica di presidente o si detiene la legale rappresentanza dell'impresa sociale.

Per controllo, invece, si intende il fatto che un soggetto possa determinare la maggioranza dei voti o che comunque – grazie ai voti che detiene o a eventuali vincoli contrattuali – può esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

In caso di violazione del divieto, le decisioni assunte sono annullabili e possono essere impugnate entro 180 giorni. L'impugnazione può essere fatta anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

L'atto costitutivo o lo statuto possono riservare a soggetti esterni all'impresa sociale la nomina di componenti degli organi sociali. In ogni caso, spetta comunque all'assemblea degli associati o dei soci la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione. Inoltre, l'atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per coloro che assumono cariche sociali.

SCRITTURE CONTABILI

L'impresa sociale deve depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

COMODATO DA ENTI PUBBLICI

Per le imprese sociali non vale la possibilità – esistente per tutti gli enti del Terzo settore – di ricevere in comodato da enti pubblici beni mobili e immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali.

ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Le imprese sociali costituite in forma di società secondo le indicazioni del Libro V del codice civile (escluse quindi associazioni e fondazioni, che non possono, anche se qualificate come imprese sociali, distribuire in alcun modo utili), possono destinare eventuali utili ed avanzi di gestione a finalità diverse dallo svolgimento dell'attività statutaria o dall'incremento del patrimonio.

Come?

1) Rispetto agli altri Ets, le imprese sociali possono redistribuire gli utili entro certi limiti.

Per le imprese sociali in forma di società, questa limitata distribuzione degli utili può avvenire:

- sotto forma di rivalutazione o aumento della quota versata dal socio, nei casi di aumento gratuito del capitale disciplinati dalla legge. Secondo la normativa, quindi, l'impresa sociale può destinare ad aumento gratuito del capitale una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali (dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale), nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti. In questo caso, il socio mantiene comunque il diritto al rimborso della quota in tal modo aumentata;
- sotto forma di una limitata distribuzione di dividendi ai soci, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, che può avvenire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Inoltre, **le cooperative sociali possono ripartire ai soci i ristorni a condizione che le modalità e i criteri di ripartizione siano indicati nello statuto o atto costitutivo.** È necessario, inoltre, che la ripartizione degli storni ai soci sia proporzionale alla quantità o alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo di gestione mutualistico.

2) A tutte le imprese sociali, infine, è consentito di destinare eventuali utili ed avanzi di gestione a finalità diverse dallo svolgimento dell'attività statutaria o dall'incremento del patrimonio. In particolare, esse possono destinare:

- una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali (dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale;
- una quota non superiore al 3% degli utili netti annuali (al netto delle perdite maturate degli anni precedenti) ai fondi per la promozione o lo sviluppo delle imprese sociali istituiti dalla Fondazione Italia Sociale o da altri enti. Le cooperative sociali sono invece obbligate a tale destinazione.

Si ricorda, infine, che un'impresa sociale costituita in forma di società, deve comunque **destinare almeno il 50% dell'utile allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.** Questa parte di utile non è sottoposta a tassazione.

All'impresa sociale come per tutti gli Ets, è vietata:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci o altre cariche sociali di compensi non proporzionati all'attività svolta o comunque ai livelli di mercato;
- la corresponsione ai lavoratori di compensi superiori oltre il 40% ai contratti di lavoro;
- la remunerazione sopra mercato di strumenti finanziari;
- l'acquisto di beni o servizi oltre il prezzo di mercato;
- la cessione di beni o servizi a soci a condizioni inferiori a quelle di mercato.

In sostanza, si vuole evitare che l'utile non si formi perché di fatto è stato "distribuito" in precedenza attraverso mezzi tesi a distribuire risorse a stakeholder dell'impresa mascherandole come transazioni di mercato.

La denominazione dell'impresa sociale, i relativi atti e la corrispondenza, devono contenere l'indicazione di "impresa sociale". Tale indicazione, o indicazioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle imprese sociali.



CASI SPECIFICI

Le cooperative sociali sono imprese sociali di diritto ma le indicazioni si applicano in misura in cui sono compatibili con la disciplina specifica; laddove invece vi siano norme specifiche relative alla forma cooperativa, come ad esempio nel caso delle attività di interesse generale, della gestione degli utili e della trasformazione della società, queste ultime prevalgono rispetto a quanto previsto in sede di disciplina dell'impresa sociale.

Agli enti religiosi civilmente riconosciuti, la disciplina dell'impresa sociale si applica limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale, a condizione che per tali attività adottino uno specifico regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che recepisca la normativa valida per l'impresa sociale.

Per lo svolgimento delle medesime attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili.

Tali enti sono tenuti al deposito nel registro delle imprese solo del regolamento e delle sue modificazioni. Inoltre, sono esentati dall'obbligo di utilizzare l'indicazione di "impresa sociale" nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza, nonché dall'obbligo di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività.

Non sono soggette all'obbligo di iscrizione nella sezione delle imprese sociali nel registro delle imprese le società di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50 mila euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Il codice del Terzo settore provvede al riordino della disciplina sull'impresa sociale, di cui viene data definizione nella legge di delega.

Tra le novità:

- cooperative sociali e loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di impresa sociale;
- la nozione di interesse generale sostituisce quella di "utilità sociale" con l'aggiunta di nuove possibili attività;
- introdotte delle eccezioni al divieto di ripartizione degli utili;
- inserite nuove norme sulla trasparenza e sulle scritture contabili;
- previste forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività;

- introdotte importanti agevolazioni fiscali per i finanziatori di nuove imprese sociali;
- prevista la completa defiscalizzazione degli utili destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale"

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore": artt. 11, 40, 46, 71

Legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali"

Decreto Legge 34/2019 (DI Crescita): art. 43 comma 4 bis

Codice civile



ABROGAZIONI

Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 "Disciplina dell'impresa sociale"



ENTRATA IN VIGORE

Dal 03 agosto 2017 per gli enti del Terzo settore.

Dal 20 luglio 2017 per le indicazioni specifiche sull'impresa sociale.

Le reti associative



COS'È

Le reti associative sono una particolare tipologia di **ente del Terzo settore (Ets)**, costituita in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che svolge attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Ets associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

È l'unica tipologia di Ets che può essere contemporaneamente iscritta in due o più sezioni del registro unico nazionale del Terzo settore: per fare un esempio, potrà esistere una rete associativa Aps (associazione di promozione sociale) o una rete associativa Odv (organizzazione di volontariato). Per l'acquisizione della qualifica di "rete associativa", è necessario presentare la domanda di iscrizione nella relativa sezione "Reti associative" all'ufficio statale del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).

A esclusione degli aspetti di seguito specificati e di quelli che fanno riferimento alle eventuali ulteriori qualifiche di Ets possedute, le reti associative fanno riferimento alla normativa generale degli Ets costituiti in forma di associazione.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

BASE ASSOCIATIVA

Le reti associative sono tali se associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 Ets o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

ULTERIORI QUALIFICHE POSSEDUTE

Qualora una rete associativa intenda acquisire una o più ulteriori qualifiche del Terzo settore (ad esempio quella di organizzazione di volontariato o di associazione di

promozione sociale), sarà soggetta anche alle disposizioni specifiche dettate per tali ulteriori qualifiche, che dovranno quindi essere armonizzate all'interno dello statuto della rete.

ORDINAMENTO INTERNO E GOVERNANCE

Nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali, gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative, in deroga alle norme generali del codice del Terzo settore, possono disciplinare diversamente su:

- il diritto di voto degli associati in assemblea;
- le modalità e i limiti delle deleghe di voto;
- le competenze dell'assemblea degli associati.

CONVENZIONI

Le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati.



CASI SPECIFICI

Le **reti associative nazionali** sono tali se associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 Ets o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci Regioni o Province autonome.

Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche:

- il monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo **impatto sociale**, predisponendo una relazione annuale al **Consiglio nazionale del Terzo settore**;
- la promozione e lo sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

La qualifica di rete associativa nazionale è rilevante in quanto:

- il Consiglio nazionale del Terzo settore è composto da 15 rappresentanti di reti associative, di cui almeno 8 rappresentanti delle reti associative nazionali, ed è supportato da queste ultime nella propria attività di monitoraggio, vigilanza e controllo. Ai fini della nomina dei rappresentanti al Consiglio nazionale del Terzo

settore, sono equiparate alle reti associative nazionali le associazioni del Terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 Regioni o Province autonome;

- in presenza dei requisiti di legge, possono essere autorizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a esercitare funzioni di controllo sull'applicazione della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare applicabile agli enti del Terzo settore associati ad esse.



OBBLIGHI E DIVIETI

ORGANI SOCIALI E AMMINISTRAZIONE

I rappresentanti legali e gli amministratori delle reti associative non devono aver riportato condanne penali per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. Diversamente, le stesse reti non possono essere iscritte nel **registro unico nazionale del Terzo settore (Runts)**.

RISORSE

L'iscrizione, nonché la costituzione e l'operatività da almeno un anno sono condizioni necessarie per l'accesso alle risorse del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, che in ogni caso, non possono essere destinate, direttamente o indirettamente, ad enti diversi dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo settore.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

La riforma riconosce e valorizza le reti associative, intese quali organizzazioni che associano enti del Terzo settore, anche allo scopo di riconoscere la loro funzione di promozione, di supporto e di coordinamento degli enti associati oltre che di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore": artt. 26, 41, 46, 47, 59, 60, 76, 92, 93, 96, 101

[Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 2 del 5 marzo 2021](#)

[Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 4995 del 22 maggio 2020 “Statuti degli Enti del Terzo Settore. Individuazione delle attività di interesse generale art. 5 c. 1 del dlgs.117/2017. Associazioni affiliate a rete nazionale”](#)



ENTRATA IN VIGORE

La riforma è entrata in vigore il 3 agosto 2017.



REGIME TRANSITORIO

Le disposizioni inerenti i regimi fiscali agevolati per le reti associative, così come per tutti gli Ets, sono ancora condizionate dall'autorizzazione della Commissione europea. Con l'acquisizione di tale autorizzazione, a partire dal periodo d'imposta successivo è resa possibile l'entrata in vigore anche dei nuovi regimi fiscali contenuti nel codice del Terzo settore per tutti gli Ets. Con tale atto si conclude definitivamente il periodo transitorio della normativa e il codice del Terzo settore entra in vigore nella sua completezza. Fino ad allora, per le reti associative si considera vigente la normativa di riferimento in relazione alla specifica ulteriore condizione di cui è portatrice e quindi:

- se anche OdV, si considera vigente la normativa di riferimento e, in particolare, l'art. 8 della legge quadro sul volontariato n. 266/1991, che disciplina il regime delle imposte dirette e indirette di una Odv.
- se anche Aps, si considera vigente la normativa di riferimento e, in particolare, l'art. 20, in coordinazione con l'art. 73 e seguenti, l'art. 148 del Tuir (dpr 917/1986) e l'art. 21 della legge n. 383/2000;
- se come semplice Ets, si considera vigente la normativa di riferimento e, in particolare l'art. 73 e seguenti e l'art. 148 del Tuir (dpr 917/1986).

Tutte le disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali contenute nel codice del Terzo settore sono già applicabili per tutti gli Ets. Le medesime indicazioni valgono per le previsioni in merito alle detrazioni e alle deduzioni sulle erogazioni liberali contenute nel Cts.

Società di mutuo soccorso



COS'È

Le società di mutuo soccorso rappresentano una particolare tipologia di enti del Terzo settore (Ets).

Sono disciplinate dalla legge 3818 del 1886, che le identifica come società prive di finalità lucrativa e che perseguono finalità di interesse generale attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di alcune attività tassativamente elencate.

La normativa di riferimento richiama espressamente il principio costituzionale di sussidiarietà (che impone allo Stato e agli altri soggetti pubblici di favorire l'iniziativa autonoma dei cittadini nell'interesse generale) individuando le organizzazioni civiche come referente primario e privilegiato nello svolgimento di attività di interesse generale.

Alle società di mutuo soccorso si applicano in primo luogo le disposizioni della legge 3818 del 1886, in subordine quelle del codice del Terzo settore ed in via residuale la normativa del codice civile.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Le attività prestate dalle società di mutuo soccorso si sostanziano esclusivamente nelle seguenti:

- erogazione – anche attraverso l'istituzione o la gestione di fondi integrativi del servizio sanitario nazionale – di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia, inabilità temporanea o permanente e invalidità al lavoro;
- erogazione – anche attraverso l'istituzione o la gestione di fondi integrativi del servizio sanitario nazionale – di sussidi per spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;

- erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Inoltre, le società di mutuo soccorso possono promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.

Le società di mutuo soccorso non possono svolgere attività diverse da quelle appena menzionate e non possono svolgere attività di impresa.



CASI SPECIFICI

Le società di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi non sono soggette all'obbligo di registrazione presso il registro delle imprese, potendo richiedere di essere iscritte direttamente nell'apposita sezione del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).

Le società di mutuo soccorso diverse da quelle appena indicate si devono invece iscrivere nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese, e quindi, in automatico, nella sezione f) del Runts.



OBBLIGHI E DIVIETI

BASE ASSOCIATIVA

Possono divenire **soci** ordinari sia persone fisiche sia altre società di mutuo soccorso, a condizione che le persone fisiche costituenti queste ultime siano beneficiarie delle prestazioni rese dalle stesse società, nonché i fondi sanitari integrativi in rappresentanza dei lavoratori iscritti.

È ammessa la categoria dei soci sostenitori, che possono essere anche persone giuridiche. Questi soci possono designare sino ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliere tra i soci ordinari.

Gli amministratori di una società di mutuo soccorso devono essere scelti tra i propri soci ordinari.

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

La costituzione della società di mutuo soccorso e l'approvazione dello statuto devono essere formalizzate con atto notarile.

Per acquisire la personalità giuridica la società deve essere registrata secondo le forme e procedure normativamente previste, presentando domanda presso la cancelleria del Tribunale civile.

PUBBLICITÀ LEGALE

Nonostante il divieto di esercitare l'attività di impresa, le società di mutuo soccorso hanno l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, la quale è stata prevista dopo l'abolizione del "registro delle società", dove erano iscritte in precedenza.

In conseguenza della registrazione, le società di mutuo soccorso godono delle esenzioni fiscali previste dalla normativa, della parificazione alle Opere pie per il gratuito patrocinio e il regime fiscale, nonché dell'esenzione da sequestro e pignoramento dei sussidi dovuti dalle società ai soci.

RISORSE ECONOMICHE

Le società di mutuo soccorso svolgono le attività nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali, fatti salvi alcuni casi previsti da leggi speciali. A titolo esemplificativo, possono istituire e gestire fondi sanitari integrativi costituiti con risorse di coloro che ricevono le prestazioni sanitarie o dei loro datori di lavoro.

Alle società di mutuo soccorso non si applica l'obbligo di versamento del contributo del 3% sugli utili netti annuali in favore di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

DONAZIONI

Se una società di mutuo soccorso riceve un lascito o una donazione destinato a un fine determinato e senza uno specifico termine, tale lascito o donazione deve essere tenuto distinto dal patrimonio sociale. Le rendite derivanti da tale fonte dovranno essere gestite in base alla volontà del testatore o del donatore. In caso di liquidazione o perdita della personalità giuridica, a questi lasciti e a queste donazioni si applicheranno le norme vigenti sulle Opere pie.

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di liquidazione o di perdita della propria natura, il patrimonio è devoluto ad altre società di mutuo soccorso oppure a uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello stato.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Le società di mutuo soccorso devono iscriversi sempre nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese.

Il codice del Terzo settore ha disposto un'eccezione per le società di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi: tali enti non sono obbligati ad iscriversi al registro delle imprese, potendo chiedere l'iscrizione nell'apposita sezione del Runtis.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Legge 15 aprile 1886, n. 3818 "Concernente la personalità giuridica delle Società di mutuo soccorso"

Decreto legge n. 179 del 2012 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese": art. 23

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore": artt. 42, 43, 44

Decreto 6 marzo 2013 del Ministero dello Sviluppo economico "Iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative"

Decreto 10 ottobre 2017 del Ministero dello Sviluppo economico "Modifiche al decreto 6 marzo 2013, in materia di Iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative"

Decreto 21 dicembre 2018 del ministero dello Sviluppo economico "Ulteriori modifiche al decreto 6 marzo 2013 in Materia di iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative"

Circolare interpretativa n. 3713/C del 18 gennaio 2019 del Ministero dello Sviluppo economico "Decreto ministeriale 21 dicembre 2018, recante ulteriori modifiche al decreto ministeriale 6 marzo 2013 in materia di iscrizione delle società di mutuo soccorso nella

sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative”

Nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.12411 del 16 novembre 2020

“Dlgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. – Codice del Terzo settore – Quesiti (rif. prot. n. 1006733/08/09/2020). Riscontro”



REGIME TRANSITORIO

Le società di mutuo soccorso già esistenti al 3 agosto 2017 che, entro il 31 dicembre 2022, si siano trasformate in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, hanno conservato il proprio patrimonio senza essere soggette all'obbligo di devoluzione dello stesso.

Le società di mutuo soccorso che invece si trasformano dopo il 31 dicembre 2022 dovranno devolvere il patrimonio ad altre società di mutuo soccorso, ovvero ad uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato.

Altri enti del Terzo settore



COS'È

All'interno di tale categoria (che vedrà una propria apposita sezione nel **registro unico nazionale del Terzo settore - Runts**) rientrano tutti gli enti che non trovano collocazione nelle altre sezioni del registro.



CHI COINVOLGE

Nella categoria “altri enti del terzo settore” possono rientrare tutte le organizzazioni che non si iscrivono (per scelta o perché non ne hanno i requisiti) nelle precedenti sezioni del Runts, e che quindi non acquistano una delle qualifiche tipiche/particolari di Ets (organizzazione di volontariato, associazione di promozione sociale, ente filantropico, impresa sociale, rete associativa, società di mutuo soccorso).

La qualifica di Ets “generico” può essere acquisita dalle associazioni, riconosciute o non riconosciute, dalle fondazioni o dagli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

La sezione “altri enti del terzo settore” rappresenta la categoria residuale di Ets e può quindi comprendere anche soggettività non categorizzate dalla legge. In questo senso, la locuzione “altri enti” risulta evidentemente flessibile e di fatto suscettibile di ricomprendere in futuro nuove forme giuridiche.



CHI ESCLUDE

Le previsioni del codice del Terzo settore non si applicano alle fondazioni bancarie, pur trattandosi di enti che concorrono al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Inoltre, non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche. Sono escluse anche le amministrazioni pubbliche, intese in senso lato, comprese le istituzioni educative, le aziende pubbliche e loro consorzi e associazioni, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale.

Non possono acquisire la qualifica di Ets gli enti sottoposti a direzione e coordinamento oppure controllati dalle pubbliche amministrazioni appena menzionate, dalle formazioni e associazioni politiche, dai sindacati, dalle associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, dalle associazioni di datori di lavoro.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

[Legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”](#): art. 1

[Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”](#): artt. 4, 12, 15, 26, 29

[Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.34 del 29 dicembre 2017 “Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni”](#)

[Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.20 del 27 dicembre 2018 “Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari”](#)



ENTRATA IN VIGORE

La normativa sugli altri enti del Terzo settore è entrata in vigore il 3 agosto 2017.



REGIME TRANSITORIO

Le disposizioni inerenti i regimi fiscali agevolati per gli enti di Terzo settore, sono ancora condizionate dall'autorizzazione della Commissione europea. Con l'acquisizione di tale autorizzazione, a partire dal periodo d'imposta successivo è resa possibile l'entrata in vigore anche dei nuovi regimi fiscali contenuti nel codice del Terzo settore per tutti gli Ets. Con tale atto si conclude definitivamente il periodo transitorio della normativa e il codice del Terzo settore entra in vigore nella sua completezza. Fino ad allora, si considera vigente la normativa di riferimento in relazione alla specifica condizione giuridica di cui è portatrice l'ente e quindi:

- se l'Ets è costituito in forma di fondazione, i riferimenti normativi attengono l'art. 73 e seguenti del Tuir (dpr 917/1986).
- se l'Ets è costituito in forma associativa i riferimenti normativi attengono l'art. 73 e seguenti e l'art. 148 del Tuir (dpr 917/1986).

Tutte le disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali contenute nel codice del Terzo settore sono già applicabili per tutti gli Ets. Le medesime indicazioni valgono per le previsioni in merito alle detrazioni e alle deduzioni sulle erogazioni liberali contenute nel Cts.

Registro unico nazionale del Terzo settore



COS'È

Il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) rappresenta una delle novità più importanti della riforma del Terzo settore poiché la sua istituzione ha come obiettivo primario il superamento del precedente sistema di registrazione degli enti, caratterizzato da una molteplicità di registri la cui gestione era affidata alle Regioni e alle Province autonome. L'iscrizione al Runts ha efficacia costitutiva in relazione all'acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore (Ets): detto in altre parole, per diventare Ets è necessario iscriversi in tale registro. Il registro ha inoltre una fondamentale funzione di trasparenza e di certezza del diritto, specie riguardo ai terzi che entrano in rapporto con gli Ets stessi. L'iscrizione nel Runts dà diritto ad accedere alle agevolazioni (soprattutto di carattere fiscale) previste per il Terzo settore.

Il Runts è attivo dal **23 novembre 2021**.



CHI COINVOLGE

Possono iscriversi al Runts le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Il popolamento del Registro ha previsto per le organizzazioni di volontariato (Odv) e per le associazioni di promozione sociale (Aps), che erano iscritte ai registri di riferimento, il processo di trasmigrazione conclusosi il 7 novembre 2022. Le Onlus invece scelgono in quale sezione del Runts collocarsi avendo come termine il 31 marzo dell'anno successivo

all'acquisizione dell'autorizzazione della Commissione europea sui nuovi regimi fiscali previsti dal codice del Terzo settore.

Le organizzazioni non governative (Ong) di cui alla legge 125 del 2014, già riconosciute idonee ai sensi della legge 49 del 1987, possono presentare richiesta di iscrizione al Runts, previo adeguamento del relativo statuto alle disposizioni inderogabili del Codice.



COME FUNZIONA

Il Runts è istituito a livello nazionale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ma la gestione dello stesso avviene principalmente su base territoriale. All'ufficio statale del Runts si affiancheranno infatti gli uffici regionali e provinciali (per le province autonome di Trento e Bolzano).

Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.

Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha il compito di vigilare sul sistema di registrazione degli enti del Terzo settore, assicurando omogeneità ed uniformità nell'applicazione delle regole di accesso e permanenza nel registro.

STRUTTURA

Il Runts si compone delle seguenti **sezioni**:

- a) **organizzazioni di volontariato**;
- b) **associazioni di promozione sociale**;
- c) **enti filantropici**;
- d) **imprese sociali**, incluse le cooperative sociali;
- e) **reti associative**;
- f) **società di mutuo soccorso**;
- g) **altri enti del Terzo settore**.

Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.

PROCEDURA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione deve osservare la seguente **procedura**, disciplinata in dettaglio dal decreto ministeriale 106 del 2020:

- la **domanda di iscrizione** nel Runts è presentata – contestualmente al deposito di atto costitutivo, statuto e degli altri documenti e informazioni richieste dal decreto

menzionato – dal rappresentante legale dell'ente o della sua rete associativa presso l'ufficio del Runts ossia:

- l'ufficio regionale o provinciale territorialmente competente;
- l'ufficio statale per l'iscrizione nella sezione delle reti associative;
- all'atto della registrazione, l'ufficio acquisisce la relativa **informazione antimafia** quando gli enti già esistenti superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro;
 - ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 euro;
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.
- l'ufficio **verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per l'iscrizione** ed entro 60 giorni dalla presentazione della domanda può:
 - iscrivere l'ente;
 - rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
 - invitare l'ente a completare o rettificare la domanda oppure integrare la documentazione, assegnando un termine non superiore ai trenta giorni.

In caso di **silenzio** da parte dell'ufficio, la domanda si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda o dalle rettifiche/integrazioni richieste dall'ufficio.

Per gli enti del Terzo settore aderenti a reti associative: se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente sono redatti in conformità a **modelli standard tipizzati**, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l'ufficio, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

In caso di diniego all'iscrizione nel registro è ammesso **ricorso** avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

CONTENUTO

Nel Runts devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti **informazioni**:

- la denominazione;
- la forma giuridica;
- la sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie;
- la data di costituzione;
- l'oggetto dell'attività di interesse generale, il codice fiscale o la partita Iva;
- il possesso della personalità giuridica e il relativo patrimonio minimo;
- le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente;

- le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.

ADEMPIMENTI

Nel registro devono inoltre essere iscritte entro 30 giorni – con contestuale deposito dei relativi atti – tutte le **vicende più rilevanti dell'ente**: il riconoscimento della personalità giuridica; le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione; i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione; tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

L'ente deve depositare entro il 30 giugno di ogni anno i bilanci (di esercizio e, eventualmente, quello sociale) e i rendiconti e le relazioni illustrative per ogni eventuale raccolta pubblica fondi effettuata nell'esercizio precedente.

In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti, l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a 180 giorni, decorsi i quali l'ente, se non adempie, è cancellato dal registro.

RESPONSABILITÀ

Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni appena riportate **sono onerati gli amministratori**. In caso di violazione, si applicano le stesse **sanzioni** previste per il registro delle imprese ovvero:

- una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro;
- se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo;
- se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.

CANCELLAZIONE

La cancellazione di un ente dal Registro può avvenire:

- a seguito di **istanza motivata** da parte dell'ente del Terzo settore;
- per **accertamento d'ufficio**, anche a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o tributaria.

Gli uffici del Runts provvedono a una revisione periodica, con cadenza triennale, per verificare che gli Ets iscritti nel Runts presentino ancora i requisiti previsti per l'iscrizione. Se essi accertano una causa di estinzione o scioglimento, ne danno comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale in cui l'ufficio ha sede affinché disponga le procedure di liquidazione e cancellazione dell'ente dal registro.

Nel caso in cui vi sia un provvedimento di cancellazione dal registro, è ammesso il ricorso davanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

L'ente cancellato dal registro unico nazionale per mancanza dei requisiti e intenzionato a continuare a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio secondo la normativa sul Terzo settore, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Runts. In particolare, il patrimonio deve essere devoluto, assunto il parere positivo dell'ufficio del Runts territorialmente competente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione dell'ente del Terzo settore in una sezione del registro, ma permangono quelli per l'iscrizione in altra sezione del registro stesso, l'ente può formulare la relativa richiesta di migrazione che deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l'iscrizione nel Runts.

OPPONIBILITÀ AI TERZI

Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione nel Runts sono opponibili – quindi efficaci – ai terzi soltanto dopo la pubblicazione nel registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Gli atti restano non opponibili ai terzi per 15 giorni dalla pubblicazione, qualora questi provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.



CASI SPECIFICI

ETS COMMERCIALI E IMPRESE SOCIALI

Oltre che nel Runts, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.

FONDAZIONI

Nel caso delle fondazioni del Terzo settore, i poteri di controllo e vigilanza dell'autorità governativa, previsti dal codice civile, sono esercitati dall'ufficio del Runts territorialmente competente.

PERSONALITÀ GIURIDICA

Gli enti che contestualmente all'iscrizione al Runts intendono acquisire la personalità giuridica devono seguire una particolare procedura:

- l'atto costitutivo dell'associazione o fondazione di Terzo settore, o il testamento con il quale si dispone la costituzione di quest'ultima, viene depositato dal notaio che l'ha ricevuto presso il competente ufficio del Runts, con contestuale richiesta di iscrizione dell'ente. Il notaio, prima di trasmettere la documentazione, verifica la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, incluso il rispetto delle disposizioni specifiche del Terzo settore, e il patrimonio minimo necessario per acquisire la personalità giuridica (15.000 euro per le associazioni e 30.000 euro per le fondazioni);
- l'ufficio del Runts, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso. Il possesso della personalità giuridica risulterà dal Runts;
- se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, entro 30 giorni ne dà comunicazione motivata ai fondatori o agli amministratori dell'ente. Questi ultimi, o in mancanza ciascun associato, entro 30 giorni dalla comunicazione possono domandare direttamente all'ufficio di disporre l'iscrizione nel Runts. Se quest'ultimo non dà alcuna comunicazione nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, la richiesta si intende negata.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

La normativa di riforma introduce un registro unico nazionale del Terzo settore, che si sostituisce alla pluralità di registri speciali previsti dalla vecchia disciplina.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: art. 11, 26, 32, 35, 41, 45-54, 56-57, 72-73, 83-84, 89-90, 92, 95, 98-102, 104

Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 34 del 29 dicembre 2017 “Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni”

Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 2018 “Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutarî”

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 106 del 15 ottobre 2020

Decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021



ABROGAZIONI

A decorrere dalla data di operatività del registro unico nazionale del Terzo settore sono abrogati:

Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”: art. 6

Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”: artt. 7, 8, 9 e 10

Decreto 14 novembre 2001, n. 471 “Regolamento recante norme circa l’iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale”



ENTRATA IN VIGORE

Il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) è operativo dal 24 novembre 2021.



Per ulteriori dettagli
www.cantiereterzosettore.it

UN PROGETTO DI

